



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena e Sara Merella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come da procura speciale in atti;

***contro***

Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;

Abbanoa S.p.A., Regione Autonoma della Sardegna, Arpa Sardegna - Cagliari, Arpa Sardegna - Sassari, Servizio Idrografico Regione Autonoma della Sardegna non costituiti in giudizio;

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Gruppo Mela, Gruppo Gravina, Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, Egas, Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso, S.E.I. S.p.A., Paradiso Costruzioni S.r.l., Carolina D S.r.l., non costituiti in giudizio;

Antonio Maria Mela, Serv.Is S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Servis 2000 S.r.l., Paradiso Costruzioni S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il “Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta”, con il quale si stabilisce che, con riferimento alle infrastrutture fognarie, a seguito della richiesta di autorizzazione avanzata da alcune ditte private di “realizzare la fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione, funzionale a garantire il rilascio dell'abitabilità relativa agli immobili interessati, nonché a servire i lotti liberi, in attuazione del progetto Savi, come integrato dalle prescrizioni della soc. Abbanoa S.p.a”, così si dispone: “Tutto ciò premesso e considerato Nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite

sportello SUAP”;

- per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della nota prot. 7738 del 20 luglio 2018 con la quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata convoca la conferenza di servizi sul progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso);

- della nota prot. 9655 del 14 settembre 2018, quale atto presupposto, con la quale il Comune di Trinità d'Agultu afferma genericamente che sarebbe stata presentata una proposta da parte di alcuni proprietari di numerosi lotti insistenti all'interno di Costa Paradiso per la realizzazione di un rilevante stralcio funzionale dell'impianto fognario;

- per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 agosto 2018, prot. SM/DL/GR 38258/DG inviata da Abbanoa s.p.a. al Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Area Tecnica-Settore Edilizia Privata e all'EGAS avente ad oggetto il progetto generale delle infrastrutture primarie (ampliamento rete fognaria del comprensorio di Costa Paradiso) - Pratica Edilizia 06 quater 2011 - n. 241/90 e s.m.i., contenente prescrizioni relative alla rete fognaria, a sollevamenti fognari e all'impianto di depurazione richiamate nel provvedimento del Comune del 16 ottobre 2018;

- per quanto occorrer possa, e per le ragioni che infra saranno emarginate, dell'atto presupposto costituito dalla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016, n. 28 con la quale “è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L 1150/1942”;

- dell'eventuale provvedimento concessorio rilasciato, medio tempore, al Gruppo Mela e Gravina per l'esecuzione delle opere menzionate nel nullaosta impugnato;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a

quello impugnato,

nonché per l'accertamento

- dell'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate e meglio specificate infra,

nonché per la condanna

- ai sensi dell'art. 34, CPA, del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4, convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Comunità ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/3/2019 :

per l'annullamento,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018”, con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota 5 dicembre 2018, così si dispone: “ Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l'autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico. Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'8/5/2019:

per l'annullamento,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea OlbiaTempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 (comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18”, con il quale, con riferimento alla comunicazione Prot. 0018/2019 GM/Ap inviata dalla Comunità del Territorio Costa Paradiso in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e all'Ente Governo d'Ambito Sardegna), si invita “la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell'atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell'art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/9/2019:

per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari,

- del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 avente a oggetto: “delibera C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 - Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso funzionali agli edifici esistenti”, nonché dell'allegata proposta di deliberazione proveniente dall'area urbanistica edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, pubblicata in data 17 giugno 2019;

- dello schema di convenzione urbanistica citato nella suddetta proposta di deliberazione, allegato alla stessa ma non pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti;

- del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile

dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30\12\2019:

per l'annullamento,

- della voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dall'Amministrazione resistente nel presente giudizio in data 7 ottobre 2019 (dapprima nella versione "breve" delle ore 11.30 e successivamente nella versione "estesa" delle ore 19.20);

- della voltura di permesso di costruire n. T013-2019 del 8 luglio 2019 (n.ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dall'amministrazione resistente nel presente giudizio in data 7 ottobre 2019 (dapprima nella versione "breve" delle ore 11.30 e successivamente nella versione "estesa" delle ore 19.20);

- del permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 rilasciato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, già impugnato con i terzi motivi aggiunti, per le ulteriori censure sollevate con il presente atto a seguito della conoscenza di nuovi documenti;

- della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019 conosciuta, come si dirà, solo parzialmente;

- della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e

Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019, conosciuta, come si dirà, solo parzialmente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola e di Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e di Antonio Maria Mela e di Serv.Is S.r.l. e di Provincia di Sassari e di Servis 2000 S.r.l. e di Paradiso Costruzioni S.r.l.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 il dott. Marco Lensi;

Visto l'art. 84, comma 1, secondo periodo, D.L. 17/03/2020 n. 18 che ha disposto la sospensione di “tutti i termini relativi al processo amministrativo” dal 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020;

ritenuto che tutti i termini ex art. 73 c.p.a. stabiliti per il deposito di documenti, memorie e repliche in funzione dell'udienza pubblica del 21 aprile 2020 ricadono nella predetta sospensione;

considerato che l'art. 84 comma 5 stabilisce la possibilità per la parte che non si sia avvalsa della facoltà di depositare note fino a due giorni prima dell'udienza, di chiedere la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all'art. 73 c.p.a. che ricadono nel periodo di sospensione;

vista l'istanza in tal senso presentata dalle controparti costituite nel giudizio relativo al ricorso indicato in epigrafe;

ritenuto che debba essere conseguentemente disattesa la richiesta di parte ricorrente che la causa passi in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, dovendo invece essere accordata, in forza della norma richiamata, la predetta rimessione in termini mediante rinvio dell'udienza pubblica alla data del 28 ottobre 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe, rinvia la trattazione di merito del ricorso indicato in epigrafe alla pubblica udienza del 28 ottobre 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Marco Lensi**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Scano**

**IL SEGRETARIO**